

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 15/2017

**Legge N° 104/1992 art. 3 c. 1 o c. 3.
Che differenza c'è?**

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

Legge N° 104/1992 art. 3 c. 1 o c. 3. Che differenza c'è?

Siamo stati sollecitati da alcuni lettori di Previdenza Flash a fornire chiarimenti sull'argomento. La questione è importante e le differenze tra il riconoscimento "art. 3 comma 1" e "art. 3 comma 3" sono sostanziali soprattutto sul fronte dei diritti.

Stiamo, ovviamente, parlando delle richieste di riconoscimento dell'handicap ai sensi e per gli effetti della [legge 5 febbraio 1992 n° 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Questa legge è composta da ben 44 articoli anche se il più ricordato è appunto l'art. 3.

Vediamo nel concreto cosa prevede, appunto, questo articolo.

Art. 3

Soggetti aventi diritto

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

La differenza sostanziale tra il riconoscimento del “comma 1” e del “comma 3” sta nel concetto di gravità dell’handicap ed è appunto su questo riconoscimento che si differenziano i conseguenti benefici.

In soldoni: solo con il riconoscimento ai sensi del “comma 3” si ha diritto:

- ai permessi lavorativi orari o giornalieri
- al congedo straordinario per l’assistenza a parenti portatori di handicap
- alle agevolazioni pensionistiche quali l’A.Pe sociale o la pensione anticipata per i lavoratori precoci .

Per evitare di essere ripetitivi abbiamo pensato di segnalarVi i link specifici al sito www.handilex.org.

Riconoscimento benefici art 3 comma 1 legge n° 104/1992

Il link è il seguente

<http://www.handylex.org/schede/benefici/codH2.shtml>

Riconoscimento benefici art 3 comma 3 legge n° 104/1992

<http://www.handylex.org/schede/benefici/codH3.shtml>

Pensiamo che di meglio non si possa fare o trovare sul web.

Buona consultazione.



Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
**il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua
disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"